



COMUNE DI ARRE

c.a.p. 35020 - C.F. 80008810287

PROVINCIA DI PADOVA

tel. 049.53.10.355 - 049.53.89.386

Fax 049.53.89.088

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 26 / 05

Sessione straordinaria - Seduta pubblica di 1^ convocazione

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

N. 452 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, c.1, D.Lgs.vo 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicato all'albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi

dal - 26 LUG 2005

al - 10 AGO 2005

Addi - 26 LUG 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CHIRICO Dr.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio, E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALLO
ORIGINALE IN CARTA LIBERA
AD USO AMMINISTRATIVO.



26 LUG 2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BOTTARO Nadia

L'anno DUEMILACINQUE addì SEDICI

del mese di LUGLIO alle ore 10.00 nella Sala

delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti,

prot. N. 3921 del 09.07.2005 tempestivamente notificati,

si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

			PRESENTI		ASSENTI	
			giust.	ingiust.	giust.	ingiust.
1)	CASOTTO	Franco	1			
2)	STURARO	Alberto	2			
3)	BOARETTI	Renzo	3			
4)	LITTAME'	Carlo	4			
5)	BORILE	Fabio			1	
6)	BRUSCAGIN	Patrizia	5			
7)	FRISON	Anna Lisa	6			
8)	BRUSCAGIN	Severino	7			
9)	FALAGUASTA	Antonio	8			
10)	FRANCESCONI	Antonio			2	
11)	FRIZZARIN	Roberto			3	
12)	DESTRO	Orfeo				1
13)	PANTANO	Vincenzo	9			

Partecipa alla seduta la Sig.ra CHIRICO Dr.ssa Giuseppa, SEGRETARIO COMUNALE

Il Sig. CASOTTO Dr Franco, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.: PANTANO V., FALAGUASTA A., BRUSCAGIN S.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ARRE

c.a.p. 35020 - C.F. 80008810287

PROVINCIA DI PADOVA

tel. 049/5310355-5389386
Fax 049/5389088

Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n.26..... del 16 luglio 2005.....

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI D.LGS.VO 18 AGOSTO 2000 N. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- SERVIZI TECNICI
- SERVIZI FINANZIARI
- COMMERCIO E IMPOSTA
- SERVIZI AI CITTADINI ED ORGANI ISTITUZIONALI

VISTO l'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ;
ESAMINATA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente deliberazione.

Li,

IL RESPONSABILE
CHIRICO D.ssa Giuseppa



IL RESPONSABILE
CASAGRANDE Francesco

IL RESPONSABILE
BOTTARO Ferdinando

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 ;
ESAMINATA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, avendo riscontrato :

- che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente cod. intervento cap. sigla, in conto COMPETENZA RESIDUI del B.P. 20.....
- che la presente spesa NON ha incidenza nel Bilancio.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI ARRE

c.a.p. 35020 - C.F. 80008810287

PROVINCIA DI PADOVA

tel. 049.53.10.355 - 049.53.89.386
Fax 049.53.89.088

Seduta del 16.07.2005

Delibera di C.C. N. 23/05

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Dà lettura dello schema di Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA lettura dello schema di Regolamento ;

VISTO il testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali - decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato in G.U. del 28.9.2000, n. 227 ;

ACQUISITI i favorevoli pareri di competenza ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 ;

CON voti così espressi:

presenti n. 9

votanti n. 9

favorevoli n. 9

contrari //

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, l'allegato Regolamento composto di n. 46 articoli, nel loro contenuto;
- 2) di dichiarare con separata votazione palese e medesima, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 267/2000 .

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO CASOTTO Dr Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CHIRICO Dr.ssa Giuseppa



COMUNE DI ARRE

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE**

EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE

INDICE

Introduzione	Pag. 1
Il sistema della domiciliarità	Pag. 1
Premessa	Pag. 2
Fonti normative	Pag. 2

PARTE PRIMA: Criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 1 – Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Prestazioni sociali agevolate	Pag. 3
Art. 3 – Iter per l'accesso	Pag. 4
Art. 4 – Criteri di calcolo della situazione economica equivalente	Pag. 4
Art. 5 – Variazione della situazione economica	Pag. 4
Art. 6 – Individuazione di nucleo familiare	Pag. 4
Art. 7 – Modalità organizzative	Pag. 5
Art. 8 – Soglie di accesso	Pag. 5
Art. 9 – Modalità di effettuazione dei controlli	Pag. 5
Art. 10 – Ricorso	Pag. 6
Art. 11 – Rivalsa	Pag. 6

PARTE SECONDA: Interventi economici assistenziali.

Art. 12 – Finalità e obiettivi	Pag. 7
Art. 13 – Destinatari	Pag. 7
Art. 14 – Provvidenze a carattere economico	Pag. 8
Art. 15 – Criteri di riferimento per l'erogazione di prestazioni socio-economiche	Pag. 9
Art. 16 – Procedimento per l'erogazione dei benefici	Pag. 9
Art. 17 – Piano di assistenza individualizzato	Pag. 10
Art. 18 – Contenuti del piano di assistenza individuale	Pag. 10
Art. 19 – Disposizioni di carattere generale	Pag. 11
Art. 20 – Controlli	Pag. 11

PARTE TERZA: Criteri di integrazione rette per inserimenti in strutture protette.

Art. 21 – Finalità e obiettivi	Pag. 12
Art. 22 – Destinatari	Pag. 12
Art. 23 – Forme di intervento economico	Pag. 12
Art. 24 – Misure di intervento da parte dell'amministrazione comunale	Pag. 13
Art. 25 – Misure di intervento da parte dell'assistito	Pag. 13
Art. 26 – Misura dell'intervento solidale dei parenti	Pag. 13
Art. 27 – Procedimento per l'assegnazione dei benefici	Pag. 13
Art. 28 – Controlli, recuperi e rivalse	Pag. 14

PARTE QUARTA: Servizio di assistenza domiciliare.

Art. 29 – Finalità del servizio	Pag. 15
Art. 30 – Destinatari	Pag. 15
Art. 31 – Caratteri generali del S.A.D.	Pag. 15
Art. 32 – Carattere delle prestazioni	Pag. 15
Art. 33 – Prestazioni	Pag. 15
Art. 34 – Modalità di accesso al S.A.D.	Pag. 16
Art. 35 – Valutazione delle domande	Pag. 16
Art. 36 – Motivi di non ammissione al S.A.D.	Pag. 17
Art. 37 – Cessazione, sospensione o riduzione del S.A.D.	Pag. 17
Art. 38 – Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo	Pag. 17
Art. 39 – Organizzazione del servizio	Pag. 17

PARTE QUINTA: Agevolazioni tariffarie.

Art. 40 – Tipologie degli interventi	Pag. 19
Art. 41 – Soggiorni climatici	Pag. 19
Art. 42 – Riduzioni tariffarie sui servizi rivolti ai minori	Pag. 19
Art. 43 – Aggiornamento annuale	Pag. 20
Art. 44 – Commissione del settore sociale ed assistenziale	Pag. 20

PARTE SESTA: Norme transitorie e finali.

Art. 45 – Norme integrative	Pag. 21
Art. 46 – Privacy	Pag. 21

INTRODUZIONE

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Arre si occupa delle politiche sociali, attuando il programma di interventi e servizi della comunità amministrata per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

IL SISTEMA DELLA DOMICILIARITA'

In accordo con quanto previsto dalla DGR n. 2359 del 30.07.2004, gli operandi sociali perseguono l'obiettivo di promuovere e tutelare la qualità della vita dei cittadini in situazione debole e, in particolare, delle persone che rischiano l'esclusione da un contesto socio-familiare, attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete, composita ed organizzativamente ordinata, di politiche, risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili.

L'Assistente Sociale, attraverso il suo specifico sapere tecnico, realizza concretamente nel territorio gli obiettivi di partecipazione, volte a costruire un tessuto sociale garante di diritti sociali.

Nello specifico la professione dell'Assistente Sociale si fonda sul valore, sull'unicità e sulla dignità delle persone, ne valorizza l'autonomia e la soggettività e la capacità di assunzione di responsabilità. La relazione di aiuto che l'Assistente Sociale costruisce con i cittadini, la porta ad essere testimone dei loro bisogni e della realtà socio culturale in cui essi nascono.

Pertanto l'operatore sociale risulta essere il portatore di richieste sociali che implicano la predisposizione di un progetto di aiuto, ad attuare attraverso le risorse personali, istituzionali e la promozione di una rete di aiuto territoriale.

Tale intervento si realizza e concretizza all'interno del contesto organizzativo pubblico dove deve coniugare obiettivi di politiche sociali e modalità di lavoro che devono raggiungere obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e qualità di interventi contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione pubbliche.

La legge quadro n. 328/2000, art. 19 prevede la realizzazione del Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali attraverso la condivisione e l'approvazione dei Piani di Zona, con accordo di programma sottoscritti dai Comuni associati e dalle Aziende ULSS.

La regione Veneto, in applicazione a quanto previsto dalla legge quadro, attraverso la D.G.R. n. 2359 del 30.07.2004, incarica le Aziende ULSS e le Conferenze dei Sindaci, di predisporre ed adottare il Piano Locale per la Domiciliarità che dovrà definire l'attuazione, a livello locale, dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale, degli interventi territoriali e domiciliari; prevede, inoltre, per i Comuni, di allineare i regolamenti dei loro servizi a quanto previsto dal Piano Locale della Domiciliarità, in attesa di recepire le Linee Guida Regionali, elaborate dal Gruppo di Lavoro Regionale per la Domiciliarità.

Per la realizzazione dei sopraesposti obiettivi si è resa necessaria la costituzione di un Gruppo di Lavoro Tecnico composto dagli Operatori Assistenti Sociali dei Comuni del distretto Conselve- Monselice e dall'Assistente Sociale del medesimo distretto, convocato dall'Azienda ULSS 17, nell'ambito della realizzazione del Piano Locale per la Domiciliarità e in via di stabile formalizzazione, finalizzato a realizzare interventi e progettualità di interesse sociale e condivise dalle Amministrazioni afferenti alla stessa Azienda ULSS.

Premessa.

Il presente regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione ai servizi sociali e alle prestazioni sociali agevolate erogati dal Comune, per i quali si definiscono le modalità di accesso e di assegnazione.

Fonti normative.

- ❖ Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

- ❖ Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56

Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal D.L. 7 dicembre 1993, n. 517.

- ❖ Legge Regionale 3 febbraio 1996, n. 5

Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998.

- ❖ L. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59)

Misura per la stabilizzazione della finanza pubblica.

- ❖ D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130

Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che chiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 c. 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

- ❖ D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221 (come integrato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242)

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

- ❖ Legge 8 novembre 2000 n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

- ❖ D.P.C.M. 18 maggio 2001

Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché della relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4 c. 6 del D.L. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs 3 maggio 2000, n. 130.

- ❖ D.G.R. 30 luglio 2004, n. 2359

Il sistema della domiciliarità.

CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE.

Disposizioni generali:

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare e disciplinare i criteri unificanti di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono al Comune di Arre-PD, prestazioni o servizi comunali non destinati alla generalità della popolazione, così come previsto dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 109 modificato con D.Lgs. 3/5/2000, n. 130 e dall'art. 25 della Legge quadro 8/11/2000, n. 328.

Criteri applicativi dell'I.S.E.E.

Art. 2 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Si definiscono prestazioni sociali agevolate tutte le prestazioni o i servizi sociali non destinati alla generalità della popolazione o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni, le seguenti prestazioni sociali agevolate richieste dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune di Arre, come previste nel D.P.C.M. 18/5/2001:

- assegno per il nucleo familiare numeroso;
- assegno di maternità;
- asili nido e servizi educativi per l'infanzia;
- mense scolastiche;
- prestazioni scolastiche (contributi per acquisto libri di testo, borse di studio, ecc.);
- agevolazioni per tasse universitarie;
- prestazioni per diritto allo studio universitario;
- servizi socio sanitari domiciliari;
- servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.;
- prestazioni economiche assistenziali;
- agevolazioni per servizi di pubblica utilità (luce, telefono, gas, ecc).

Rientrano, inoltre, le seguenti prestazioni:

- ✓ agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale;
- ✓ assegno di sollievo (D.P.R. 31/12/2001 n. 3960);
- ✓ assistenza domiciliare;
- ✓ agevolazioni tariffarie per la partecipazione ad attività di animazione di minori ed adulti;
- ✓ agevolazioni tariffarie ad attività di promozione per la salute ed il benessere psicofisico degli anziani, minori, adulti;
- ✓ contributi per minori in affido;
- ✓ contributi per inserimento di persone con handicap psicofisici in strutture protette residenziali e semiresidenziali;
- ✓ contributi economici assistenziali di competenza comunale (L.R. 55/1982);
- ✓ contributi per integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, minori, portatori di handicap;
- ✓ contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 9 dicembre

- 1998 n. 431; DGR 6 agosto 2004, n. 2688);
- ✓ contributo alle persone non autosufficienti assistite a domicilio (Legge Regionale 6/9/1991, n. 28);
- ✓ contributo alle famiglie che assistono congiunti non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari (DGR 11 ottobre 2002, n. 2907 e 7 maggio 2004, n. 1289);
- ✓ contributi a favore delle famiglie che assistono in casa persone con gravi disturbi comportamentali affetti dal morbo di Alzheimer o da altri gravi demenze (L.R. 5/2001, e L.R. 28/2002);
- ✓ Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo (art. 4 L.R. 4/6/1987, n. 26);

Prestazioni sociali, assistenziali, economiche e/o educative, non comprese nel presente elenco, non destinate alla generalità dei cittadini, ma erogate in particolari situazioni economiche.

Art. 3 – ITER PER L'ACCESSO

Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, su modulo appositamente predisposto per i singoli servizi, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito denominata D.S.U.) e dalla Attestazione I.S.E.E. contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La domanda del richiedente e la correlata D.S.U. contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Art. 4 – CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La situazione economica equivalente dei richiedenti è determinata combinando tra di loro il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare secondo le modalità enunciate dal D.Lgs 109/98, così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e dal D.P.C.M. 221/1999. È fatto salvo il diritto del cittadino a non essere assoggettato ad alcuna valutazione. In tale caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza alcun beneficio economico o di precedenza dipendente dalla situazione economica.

Art. 5 –VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Fatta salva l'unicità della D.S.U., il Comune può tener conto, nella disciplina della prestazione erogata, di rilevanti variazioni della situazione economica, avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione medesima.

Se la D.S.U. non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione della Dichiarazione, può essere richiesto dal Comune, in qualità di Ente erogatore, un aggiornamento della dichiarazione stessa.

Durante il periodo di validità della D.S.U., qualora intenda fare rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E., il cittadino ha la facoltà di presentare una nuova Dichiarazione.

Ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate, la decorrenza delle variazioni e delle nuove dichiarazioni produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla data di Presentazione al Comune.

Art.6 –INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica del richiedente è effettuata con riferimento al Nucleo familiare di appartenenza. Definito all'art.3 del D.Lgs. 109/98, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 130/2000 e dal D.P.C.M. 221/1999.

ART. 7 – MODALITA' ORGANIZZATIVE.

Il Comune redige specifico materiale esplicativi e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire soluzioni organizzative, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

ART. 8 – SOGLIE DI ACCESSO.

Le soglie di accesso per le quali sono concesse agevolazioni tariffarie, contributi economici, servizi socio assistenziali agevolati, sono determinate dalla Giunta Comunale.

ART.9- MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.

Il Responsabile dell'ufficio preposto al controllo provvederà ad effettuare i controlli sulle D.S.U. Allegate alle richieste di prestazioni sociali agevolate presentate al Comune.

Le modalità per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U. rese, saranno determinate dal Responsabile dell'ufficio preposto.

Si distinguono due tipologie di controlli:

1) CONTROLLI A CAMPIONE

Controlli effettuati nella misura del 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola prestazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione. Per estrapolare il 10% delle domande suscettibili di controllo a campione, si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva del protocollo di entrata delle istanze medesime. La selezione verrà effettuata assumendo una domanda con eguale scadenza (una domanda ogni N domande, dove N è uguale al rapporto tra il totale delle domande pervenute e la percentuale sul totale delle domande medesime), fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato.

2) CONTROLLI MIRATI

Controlli effettuati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle D.S.U. presentate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o terzi facenti parte del nucleo del richiedente che risultino:

- ✓ Palesemente inattendibili;
- ✓ Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- ✓ Incoerenti rispetto a informazioni diverse da quelle dichiarate e/o in possesso dall'Amministrazione Comunale;
- ✓ Insufficienti rispetto alle necessità medie di sostentamento, e in particolare:
 - Qualora il richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti a detta imposta;
 - Nel caso in cui il valore I.S.E. dichiarato sia inferiore o uguale al canone annuo di locazione;
 - Laddove il valore I.S.E.E. dichiarato sia inferiore al Minimo Vitale.

Il numero dei controlli mirati effettuati, concorre a formare la percentuale totale dei controlli da effettuare.

La domanda per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, e la relativa D.S.U., dovranno contenere l'esplicitazione del fatto di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Al fine di accelerare i tempi di espletamento dei controlli, il Responsabile del Settore competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 c. 7 del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta

dall'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, anche al fine di procedere alla correzione di errori materiali di modesta entità.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Ufficio adotta ogni misura utile a sospendere, revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Il Comune può attivare allo scopo Convenzioni o protocolli d'intesa con le competenti autorità, per l'effettuazione dei controlli, e avvalersi altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

ART. 10 – RICORSO

Il cittadino può richiedere il riesame della sua istanza producendo ogni documentazione ritenga idonea a comprovare la modifica della sua situazione.

Il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'esito dell'istanza.

La pronuncia sul ricorso è demandata al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

ART. 11 – RIVALSA

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici dell'Amministrazione sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente, salve le conseguenze penali previste dall'art. 496 c.p. nel caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi.

L'interessato perderà il diritto alla prestazione.

PARTE SECONDA

INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

ART. 12 – FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune attraverso il presente regolamento mira a:

- 0 Garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito, evitate istituzionalizzazione di minori, inabili o anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche;
- 0 Promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie e la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione del parametro dei "livelli minimi di sussistenza";
- 0 Stimolare o recuperare l'autosufficienza, ampiamente intesa, delle persone o delle famiglie, evitando l'instaurarsi di situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica;
- 0 Sensibilizzare i parenti tenuti agli alimenti rispetto alle condizioni di disagio dei loro congiunti secondo quanto previsto dall'art. 433 del c.c..

Sulla base di queste premesse le prestazioni di assistenza economica previste dal presente regolamento:

- a) Devono tendere al definitivo superamento delle situazioni di bisogno individuale e familiare;
- b) Devono essere prevenute con adeguati interventi;
- c) Devono essere attuate secondo criteri di celerità e conformarsi al principio della sussidiarietà rispetto alle altre prestazioni di natura economica cui il richiedente abbia titolo.

ART. 13 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi assistenziali i cittadini residenti nel Comune. Gli interventi potranno altresì essere indirizzati, qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile, anche a cittadini non residenti o di passaggio, con riserva di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

Il nucleo familiare di riferimento è quello previsto dall'art. 6 del presente provvedimento.

Verrà data comunque priorità a:

- Persone che per età o per inabilità permanente dovute ad handicap o malattie sono sprovviste in modo irreversibile del reddito minimo stabilito;
- Persone o nuclei temporaneamente sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente, in quanto non possono momentaneamente accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non totalmente imputabili alla loro volontà;
- Persone o nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale o contingente;
- Persona in attesa di liquidazioni di prestazioni I.N.P.S. o di invalidità civile e che non dispongono di redditi sufficienti per raggiungere i livelli minimi di sussistenza.

Possono altresì usufruire di prestazioni minime:

1. le persone di passaggio che si trovano nella necessità di raggiungere il luogo di residenza e che dimostrino di non avere mezzi propri per provvedervi;
2. gli Enti, le Associazioni, i Gruppi che attuano interventi a favore di soggetti in stato di bisogno.

Sono esclusi dai benefici economici:

- A. persone che abbiano parenti che ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono obbligati a fornire gli alimenti e che di fatto vi provvedano;
- B. gli astanti che rifiutano soluzioni o proposte alternative all'assistenza economica;
- C. persone che abbiano la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro possibile utilizzazione e destinazione.

ART. 14 – PROVVIDENZE A CARATTERE ECONOMICO

Le prestazioni economiche assistenziali vengono concesse alle persone che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Amministrazione Comunale.

Le prestazioni economiche assistenziali possono essere così sintetizzate:

- A. contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
- B. contributi per minori in affido;
- C. contributi per l'integrazione delle rette in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, minori, portatori di handicap;
- D. ogni altra forma di intervento utile al superamento dello stato di bisogno o di difficoltà dell'utente in armonia con le normative in materia di politiche sociali.

A1) CONTRIBUTO ECONOMICO A CARATTERE CONTINUATIVO.

Sussidio mensile da erogare a nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate.

A2) CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO.

Intervento una tantum rivolto a nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio socio economico, derivante da eventi di carattere straordinario, la cui risoluzione incide pesantemente sulla disponibilità economico-reddituale familiare. La richiesta di intervento deve essere adeguatamente documentata e l'entità del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del nucleo richiedente.

A3) INTERVENTI URGENTI ED ECCEZIONALI.

Qualora si renda necessario intervenire, per situazioni improvvise di necessità assistenziali di natura socio economica, nei confronti di soggetti o nuclei familiari non in possesso di attestazione I.S.E.E., su motivata relazione del servizio sociale, debitamente controfirmata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, si potrà procedere alla realizzazione dell'intervento, procedendo alla regolarizzazione dello stesso, di norma, entro i 30 giorni successivi.

B) CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO DI MINORI.

In conformità a quanto previsto dall'art. 80 della L. 4 maggio 1983, n. 184 come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, l'Amministrazione Comunale erogherà alla famiglia affidataria un contributo economico da disciplinarsi con progetto approvato dalla G.C.

C) INTEVENTI ALTERNATIVI ALLE EROGAZIONI ECONOMICHE.

Ai soggetti che presentano una situazione di bisogno di natura socio economica, possono essere erogate prestazioni alternative o integrative alle erogazioni di contributi economici, da attuarsi mediante fornitura di beni e/o servizi con assunzione diretta dell'impegno di spesa per il pagamento delle forniture.

Gli interventi economici oggetto del presente atto sono comunque subordinati alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e, nel caso in cui non fosse possibile

corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, potranno essere effettuate delle riduzioni in percentuale.

ART. 15 – CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE.

Per l'erogazione di interventi economici assistenziali, si assumono i seguenti criteri:

- **LIVELLI MINIMI DI SUSSISTENZA:** soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il valore del livello minimo di sussistenza viene annualmente approvato con deliberazione di G.C.;
- **VALUTAZIONE SOCIALE:** valutazione tecnica dell'Assistente Sociale relativa alla situazione socio familiare del richiedente e comprovante il grado e la natura del disagio rilevato. Ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto, la valutazione sociale formulata dall'Assistente Sociale può incidere in maniera predominante rispetto alla valutazione della situazione economica.

ART. 16 – PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI.

Per accedere ai contributi economici, l'interessato (o la persona di riferimento), dovrà compilare un apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, allegando la D.S.U. e l'attestazione I.S.E.E. relative al nucleo familiare del beneficiario dell'intervento economico richiesto.

Al fine di garantire una più equa e completa valutazione della situazione socio economica del diretto interessato e degli eventuali parenti obbligati all'intervento economico, il richiedente dovrà indicare nella domanda tutti i redditi percepiti nella domanda e non fiscalmente imponibili, quali ad esempio:

- Ultima busta paga e/o tagliando di pensione;
- Assegni percepiti dal coniuge separato e/o divorziato per il mantenimento dei figli;
- Assegno di maternità (art. 66 legge n. 448/98 e succ. mod.);
- Assegno di sollievo (D.G.R. 3960/2001);
- Assegno per nucleo familiare numeroso (art. 65 L. 448/98 e succ. mod.);
- Borse di studio;
- Contributi per persone non autosufficienti (L.R. 5/2001; L.R. 28/1991, DGR 3630/2002);
- Fondo Nazionale Locazioni (L. 431/1998);
- Pensione/ Assegno Sociale;
- Indennità di accompagnamento / Indennità di frequenza;
- Pensioni di guerra;
- Pensioni e indennità corrisposte a ciechi e sordomuti;
- Altri benefici di natura economica a vari titolo erogati;
- Legge Regionale n. 11/2001 art. 131;
- In caso di disoccupazione iscrizione al Centro per l'impiego.

L'Assistente Sociale entro 60 gg. Formula l'istruttoria ed elabora una proposta di intervento economico e, ove necessario, il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

Nella formulazione dell'istruttoria, dovranno essere acquisiti gli elementi necessarie a fornire un quadro complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare di riferimento, nonché quello di eventuali parenti chiamati solidalmente ad intervenire in soccorso dell'assistito. Gli elementi acquisiti saranno utilizzati dall'Assistente Sociale per quantificare il contributo e le relative modalità di erogazione.

In questa fase istruttoria l'Assistente Sociale potrà avvalersi sia della collaborazione di altri uffici comunali, sia del supporto e della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale territoriali, sia dell'ausilio di banche dati esterne per la ricerca e la valutazione degli elementi necessari alla corretta formulazione dell'istruttoria.

Per casi concreti la cui fattispecie esula dagli interventi normati dal presente atto, l'Assistente Sociale formula una richiesta di parere, sottoscritta dal Responsabile del Servizio, da sottoporre alla Giunta Comunale.

ART. 17 – PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO.

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 il Comune elabora i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i componenti.

I programmi di integrazione sociale:

- ❖ Sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali;
- ❖ Sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

ART. 18 – CONTENUTI DEL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE.

Per l'erogazione dei contributi è fatto obbligo ai richiedenti concordare con l'Assistente Sociale un progetto finalizzato al superamento delle problematiche che portano alla richiesta.

Per la definizione del progetto dovranno essere sentiti tutti i componenti adulti del nucleo familiare.

Nel progetto dovranno essere definiti la situazione familiare, motivazione della richiesta, obiettivi da raggiungere, impegni da assumere, modalità e tempi di verifica.

Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento.

Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto:

- a) Per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale;
- b) Per coloro che attendono alla cura dei figli in età inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove non sia possibile in altro modo l'accudimento;
- c) Per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

- 0 Rifiutato offerte di lavoro;
- 0 Cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- 0 Tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di lavoro;
- 0 Non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del piano individualizzato di assistenza.

Per situazione valutate "urgenti", in deroga alla definizione del progetto, il dirigente può procedere all'erogazione di un contributo massimo di € 100 per le prime necessità di

sussistenza. In tali situazioni il progetto dovrà essere effettuato al più presto per la prosecuzione dell'intervento.

Il progetto dovrà essere sottoscritto per accettazione e dal referente dell'ufficio competente.

Per le persone di passaggio e prive di mezzi è ammessa l'erogazione di contributi finalizzati al raggiungimento del luogo di destinazione. La somma da corrispondere sarà equivalente, in via indicativa, al costo del biglietto aumentato, se opportuno da un buono pasto.

ART. 19 – DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE.

Nell'ambito di quanto descritto all'art. 16 il cittadino presenterà richieste tramite apposito modulo. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'assistente sociale. Ogni istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prevista per ogni prestazione. Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti dai servizi esterni al Comune l'eventuale assegnazione di contributi economici rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il servizio sociale comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della presa in carico.

Il servizio sociale può disporre previo accordo con gli interessati:

- Di erogare il contributo con quietanza direttamente al soggetto creditore;
- Di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico;
- Gestire direttamente la somma stanziata qualora sussistano situazioni che impediscono un corretto uso del contributo economico.

ART. 20 – CONTROLLI.

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati dal regolamento, sono tenuti a comunicare entro 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio. Le D.S.U. presentate in ordine alla richiesta di contributo economico sono assoggettate al controllo di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

CRITERI DI INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE

ART. 21 - FINALITA' E OBIETTIVI.

Uno degli obiettivi della politica sociale del Comune è quello di mantenere la persona nel proprio ambito d'appartenenza, attivando le risorse dei familiari, dei parenti tenuti agli alimenti, dei servizi sociali e del volontariato presente sul territorio.

Di norma sono quindi privilegiati e viene data priorità ai servizi territoriali aperti che operano in una logica di prevenzione dell'istituzionalizzazione: quali ad esempio servizi primari (casa, trasporti, attività ricreative, ecc.), assistenza domiciliare (aiuto domestico, infermieristico, riabilitativo, rieducativi), centri diurni, e assistenza economica.

Qualora la permanenza della persona al proprio domicilio non sia realizzabile per la gravità della situazione individuale o familiare, l'interessato, i suoi familiari, o in assenza di questi ultimi i servizi sociali, potranno ricorrere all'inserimento in strutture residenziali. Gli inserimenti per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti saranno effettuati in base alle procedure e con le modalità stabilite dalla L.R. 56/1994 e successivi provvedimenti, che disciplinano, tra l'altro, il funzionamento dell'U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale distrettuale), quale sportello unico d'accesso ai servizi territoriali, facente capo all'ULSS di riferimento.

ART. 22 - DESTINATARI.

Sono destinatari dell'intervento:

- ✓ Minori affidati al servizio sociale comunale con decreto del Tribunale dei Minori;
- ✓ Minori che vivono in contesti familiari difficili il cui inserimento, temporaneo, sia concordato con la famiglia;
- ✓ Minori portatori di handicap, riconosciuti nella situazione di gravità art. 3 comma 3 della legge 104/1992, in possesso di certificazione per persone non autosufficienti emessa dall'U.V.M.D.;
- ✓ Adulti non autosufficienti in possesso di certificazione per persone non autosufficienti emessa dall'U.V.D.M.;
- ✓ Anziani non autosufficienti in possesso della certificazione emessa dall'U.V.M.D.

ART. 23 - FORME DI INTERVENTO ECONOMICO.

Il pagamento della retta di ricovero presso strutture residenziali e/o semiresidenziali, è di norma a carico dell'assistito e dei parenti tenuti alla corresponsione degli Alimenti (art. 433 e seguenti del codice civile).

L'integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale avviene solo nel caso in cui l'interessato, con le proprie disponibilità economiche e patrimoniali, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

L'esistenza di parenti chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell'assistito ed in grado di provvedere, esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale.

Se, nonostante la presenza di suddetti parenti, viene comunque avanzata dall'assistito o dai parenti stessi una richiesta di contribuzione al pagamento della retta di ricovero, l'Assistente Sociale provvede ad una valutazione della situazione socio-economica dell'assistito e dei parenti secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento. L'Assistente Sociale in

applicazione del regolamento vigente, relativo all'integrazione retta, formalizza una proposta di intervento economico.

ART. 24 – MISURE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L'Amministrazione Comunale attua l'intervento economico attraverso l'assunzione diretta dell'intero onere della retta di ricovero, dedotte eventuali rendite percepite dall'assistito, oppure l'integrazione parziale della retta di ricovero in favore dell'assistito, fatto salvo l'obbligo dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti nei confronti della struttura protetta.

Al fine di favorire l'economicità delle prestazioni relative agli interventi di natura economica finalizzati all'integrazione del pagamento delle rette di ricovero, l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con strutture residenziali e/o semiresidenziali.

ART. 25 – MISURE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'ASSISTITO.

Il pagamento della retta di ricovero sarà effettuato con il concorso delle rendite pensionistiche e dei patrimoni goduti dall'assistito, fatto salvo il riconoscimento di una quota mensile a lui garantita. L'importo di detta quota e le modalità di assegnazione verranno determinata annualmente con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

La proposta di intervento economico sarà determinata secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente provvedimento.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti proprietario ovvero titolare di altro diritto reale, l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente, a condizione che con l'assistito vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato del suddetto immobile a favore del Comune, con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali.

ART. 26 – MISURA DELL'INTERVENTO SOLIDALE DEI PARENTI.

I componenti del nucleo familiare dichiarato nella D.S.U. dell'assistito ed i familiari assoggettati all'obbligazione alimentare secondo quanto previsto dall'art. 433 e succ. del c.c., sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini, per la copertura delle rette di ricovero in struttura protetta, ove gli assistiti sono ospitati.

L'Ufficio dei Servizi Sociali provvede ad informare gli interessati in ordine a tale obbligo di intervento. Lo stesso provvede ad effettuare le valutazioni socio-economiche dei nuclei familiari dei parenti tenuti ad intervenire a favore degli assistiti, ed elabora una proposta articolata di intervento economico, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

Non viene chiamato ad intervenire solidalmente al mantenimento dell'indigente, il nucleo familiare obbligato, titolare di un I.S.E.E. inferiore al livello minimo di sussistenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del presente atto.

La presente disciplina non interferisce in alcun modo con quella civilistica per gli obblighi alimentari di cui gli articoli 433 e seguenti del Codice Civile.

ART. 27 – PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI.

La domanda di intervento economico viene redatta su apposito modulo elaborato dall'Ufficio Servizi Sociali e corredata dalla D.S.U. del nucleo familiare dell'assistito.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda l'esistenza di parenti tenuti ad intervenire solidalmente. In tal caso, gli stessi saranno informati dall'Ufficio Servizi Sociali in merito ai loro obblighi, ed invitati ciascuno a produrre la D.S.U. e l'attestazione I.S.E.E. comprovante la situazione economica del proprio nucleo familiare.

L'Ufficio preposto provvederà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta:

- ✓ Valutare ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità;
- ✓ Accertare d'ufficio, i fatti acquisendo se necessario ulteriori informazioni ed elementi conoscitivi sulla situazione socio-economica e familiare del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti;

- ✓ Formula una proposta di intervento in applicazione del regolamento;
- ✓ Comunica agli interessati l'esito della domanda, sia essa favorevole che sfavorevole.

ART. 28 – CONTROLLI, RECUPERI E RIVALSE.

Le D.S.U. presentate in ordine alla richiesta di contributo economico sono assoggettate ai controlli di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

Qualora, d'ufficio, vengano accertati redditi e/o patrimoni non ancora riscossi, ma dovuti dall'assistito o dai parenti chiamati ad intervenire, l'Amministrazione Comunale procederà al recupero dei benefici concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire, con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo.

In caso di rifiuto o mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

L'azione di rivalsa verso coloro che sottoscrivono l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dei collaboratori legali dell'Amministrazione Comunale.

PARTE QUARTA

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 29 - FINALITA' DEL SERVIZIO.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale, favorendo, per quanto possibile la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età evolutiva e/o dei minori nel loro ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Organizza gli interventi assistenziali nell'ambito dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) secondo l'accordo di programma in corso con l'ULSS territoriale.

Opera con l'obiettivo di integrarsi con i servizi pubblici, con gli organismi del privato sociale e con gruppi e/o associazioni di volontariato presenti nel territorio.

ART. 30 - DESTINATARI.

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini autosufficienti e non autosufficienti o a rischio di ricovero, residenti nel comune di Arre.

Per l'accesso al servizio, tenuto conto della gravità della situazione, si considerano le seguenti tipologie di utenza:

- a) Anziani (oltre i 60 anni);
- b) Persone inabili al lavoro e/o portatrici di handicap (16-60 anni);
- c) Minori a rischio e/o affetti da handicap (0-18 anni);
- d) Altri (malati psichici, alcolisti, ecc.).

ART. 31 - CARATTERI GENERALI DEL S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività di accudienza rivolte alla persona assistita dalla rete familiare e/o amicale eventualmente attive, senza mai porsi nell'ottica della mera "sostituzione".

ART. 32 - CARATTERE DELLE PRESTAZIONI.

Le prestazioni dei S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, secondo le modalità e nella misura in cui l'assistito e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni assistenziali del diretto interessato dall'intervento.

ART. 33 - PRESTAZIONI.

Le prestazioni del S.A.D. possono essere relative a:

- 1 La socializzazione: interventi finalizzati ad eliminare l'emarginazione sociale, e soprattutto tendenti a favorire il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative e culturali;

2 La cura della persona: aiuto nel lavarsi e vestirsi, in genere per l'igiene e la cura della persona, con esclusione di prestazioni ed interventi di carattere tipicamente infermieristico;

3 L'aiuto domestico:

- ✓ Governo e pulizia della casa;
- ✓ Preparazione di bevande e pasti caldi a domicilio;
- ✓ Prelievo e consegna a domicilio di pasti presso ristoranti, mense o centri di cottura;
- ✓ Lavaggio e stiratura della biancheria con costi a carico dell'Amministrazione.

L'intervento può essere gestito anche a domicilio dell'assistito, con materiale messo a disposizione dallo stesso.

4 L'accompagnamento presso ambulatori dei medici di medicina generale, presso presidi sanitari, uffici scolastici, comunali, postali ed in genere uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili, nel caso di limitata autonomia dell'utente;

5 L'educazione socio sanitaria: informazioni di base sull'igiene personale e sul governo della casa, sulla corretta alimentazione, ecc.

Si precisa che alcune prestazioni di cui sopra potranno, su richiesta dell'assistito, proseguire anche durante l'assenza dell'utente stesso dal domicilio, specialmente in mancanza di familiari.

ART. 34 – MODALITA' DI ACCESSO AL S.A.D.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato su segnalazione e richiesta scritta, su modulo predisposto dal Servizio Sociale comunale, dall'interessato, da familiari, parenti e/o conoscenti dello stesso, da medici di base o ospedalieri, da altri servizi territoriali, da personale appartenenti a gruppi o organizzazioni di volontariato.

Alla domanda, dovrà essere allegata apposita D.S.U. ed attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare che richiede la prestazione.

All'istanza potrà altresì essere allegata ogni documentazione/certificazione medico-sanitaria utile per l'attivazione del servizio.

La valutazione della situazione economica dell'assistito sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente provvedimento.

Particolari situazioni di soggetti o nuclei che presentino la necessità di una tempestiva attivazione del servizio, seppure non in possesso di Attestazione I.S.E.E. necessaria per la determinazione della tariffa di contribuzione, potranno essere comunque presi in carico. Si procederà di norma alla regolarizzazione della documentazione entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

ART. 35 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.

L'Assistente Sociale responsabile del caso, istruisce le domande dopo aver effettuato la visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

Nel caso in cui le condizioni dell'assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS territoriale, secondo le modalità e i procedimenti per l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati di rete, con particolare riferimento all'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Assistente Sociale formula un idoneo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I), approvato dal Responsabile dei Servizi Sociali e sottoscritto dal richiedente.

ART. 36 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL S.A.D.

Qualora, in fase istruttoria, venga accertata la disponibilità di risorse economiche sufficienti, ovvero la presenza di reti di solidarietà di tipo familiare, amicale e/o di volontariato, tali da costituire una valida copertura alle necessità assistenziali del richiedente, lo stesso non verrà ammesso al servizio.

Verranno altresì esclusi coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il P.A.I. predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 37 – CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- 1 Richiesta scritta dell'utente;
- 2 Ricovero definitivo in istituto;
- 3 Mancato rispetto dei termini previsti nel P.A.I;
- 4 Decesso.

Il S.A.D. può essere temporaneamente sospeso in caso di:

- 1 Ricovero ospedaliero;
- 2 Partecipazione ai Soggiorni Climatici per la Terza Età;
- 3 Soggiorni presso parenti;
- 4 Mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del Servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

ART. 38 – SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELECONTROLLO.

Il servizio di Telesoccorso-telecontrollo ha la finalità di assistere le persone anziane nel proprio domicilio, mediante un sistema organico di presidi e controlli telefonici. Il servizio viene attivato, su segnalazione dell'ufficio Servizi Sociali che trasmette la domanda presentata su apposito modulo dall'interessato (o da sua persona di riferimento), all'agenzia incaricata dalla Regione Veneto per la gestione e l'erogazione diretta del servizio.

ART. 39 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

A) Personale.

L'equipe del servizio di assistenza domiciliare, che fa riferimento all'Ente locale, sarà composta da operatori con le seguenti qualifiche:
assistente sociale e assistente domiciliare.

L'assistente sociale:

- ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione;
- svolge le diagnosi psico-sociali in fase di accertamento o verifica gli stati di bisogno e predispone il relativo piano di trattamento;
- fornisce prestazioni di servizio sociale professionale;
- cura la programmazione, la ricerca, la documentazione e la strutturazione del servizio;
- mantiene i rapporti con gli altri servizi del Comune, con gli Enti e le istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari;
- svolge pratiche amministrative nell'interesse degli utenti presso Enti o Istituzioni.

L'assistente domiciliare:

- svolge le prestazioni del servizio a domicilio di cui all'art. 33 del presente provvedimento.

B) Istruttoria.

L'accesso alle prestazioni del servizio domiciliare viene così regolato:

- richiesta formulata al Comune dall'interessato, da parenti o conoscenti dello stesso, da medici curanti e ospedalieri, o da personale operante nelle strutture socio-sanitarie presenti nel territorio;
- dovrà essere prodotta la documentazione prevista per tutti gli interventi assistenziali;
- analisi primaria effettuata dall'assistente sociale sulla situazione socio-economica-familiare del richiedente; al fine di approfondirne la conoscenza dell'utente sarà compiuta dall'assistente sociale una o più visite domiciliari;
- analisi effettuata sulla richiesta e sull'indagine, per giungere ad una conoscenza globale non solo delle singole motivazioni delle richieste, ma anche dell'inquadramento del tipo di funzioni che l'operatore dovrà svolgere nei confronti di un determinato utente.

I casi urgenti per la salvaguardia della tutela della persona saranno discussi dall'assistente sociale con l'assessore (Sindaco) momentaneamente accettati, in attesa del completamento dell'istruttoria.

L'accesso definitivo al servizio viene disposto dall'assessore e Giunta, su proposta dell'assistente sociale.

PARTE QUINTA

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 40 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.

Per particolari tipologie di servizi, l'intervento economico di sostegno proposto dall'Amministrazione Comunale può concretizzarsi in una riduzione del pagamento delle tariffe a carico del richiedente, o in un parziale rimborso delle tariffe pagate per la partecipazione ad attività organizzate e/o promosse dall'Amministrazione Comunale.

Art. 41 – SOGGIORNI CLIMATICI.

Il Comune collabora con le Associazioni e gli Enti che organizzano soggiorni climatici a favore di anziani, adulti con handicaps e minori.

L'accesso ai servizi è stabilito con apposite determinazioni, al fine di favorire i rapporti sociali del singolo e di gruppo e prevenire le varie forme di patologia sociale.

Il contributo agli anziani da parte del Comune verrà assegnato in base ad una graduatoria in riferimento con i parametri ai fini ISEE. La documentazione ISEE deve essere presentata al momento della domanda di partecipazione al soggiorno.

Il costo del trasporto fino alle località di villeggiatura saranno a carico del Comune.

Attività ricreative in collaborazione con la Provincia

Trasporto a carico del Comune in collaborazione con il Comune di Bagnoli per corsi di nuoto per la terza età che si realizzano presso i centri termali di Montegrotto Terme periodo da novembre a febbraio; (il contributo erogato da parte del Comune può variare in base al reddito).

Art. 42 – RIDUZIONE TARIFFARIE SUI SERVIZI RIVOLTI AI MINORI.

A. Destinatari.

Sono destinatari delle agevolazioni tariffarie le famiglie di minori che fruiscono dei servizi comunali quali:

- Trasporto e refezione scolastica;
- Centri Ricreativi Estivi;
- Attività educative e/o di aggregazione a vario titolo promosse ed organizzate dall'Amministrazione Comunale.

B. Accesso ai benefici.

Per accedere alle riduzioni tariffarie i richiedenti, all'atto di iscrizione al servizio, dovranno presentare una domanda, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla D.S.U. e dalla attestazione l'I.S.E.E. relativa alla situazione economica del nucleo familiare.

C. Erogazione dei benefici.

Le modalità di erogazione dei benefici saranno definite con singoli atti di Giunta Comunale, secondo i seguenti criteri:

- SERVIZI scolastici: all'inizio dell'anno scolastico, la G.C., fissa le tariffe agevolate e le soglie di accesso a tali tariffe, con apposito atto che potrà avere valenza anche per più anni scolastici.
- SERVIZI di animazione ed aggregazione: le modalità di concessione dei benefici saranno determinate contestualmente all'approvazione dei progetti per la realizzazione delle iniziative con atto di G.C.

- Asilo Nido Integrato: accesso all'asilo nido si intende presso strutture locali esistenti o presso l'asilo nido integrato di Tribano. Eventuali interventi di sostegno economico in favore delle famiglie con minori che frequentano il Servizio, saranno disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 4 parte prima del regolamento.

Art. 43 – Aggiornamento annuale

Le prestazioni socio assistenziali erogate dal Comune secondo i criteri sopraesposti sono aggiornate o confermate annualmente con l'approvazione del bilancio di previsione dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta sentita la Commissione del Sociale.

I criteri e le quote di partecipazione alla spesa per l'uso agevolato di prestazioni socio assistenziali Comunali sono aggiornate annualmente.

Il Servizio Comunale e il Consiglio Comunale possono proporre aggiornamenti durante tutto l'anno al fine di migliorare la funzionalità.

Art. 44 – COMMISSIONE DEL SETTORE SOCIALE ED ASSISTENZIALE

La commissione del settore dei Servizi Sociali dura in carica quanto il consiglio comunale che l'ha nominata, è composta da tre consiglieri e dall'assessore. La commissione ha compiti di indirizzo e di verifica dell'attività assistenziale e sociale erogata dal Comune attraverso i suoi operatori. Propone ed esamina schemi di convenzione ed accordi con le istituzioni e le associazioni di volontariato in materia di assistenza, propone modifiche e di integrazioni al presente regolamento.

PARTE SESTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 - NORME INTEGRATIVE.

Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate dallo Stato e dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, oggetto del presente regolamento.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 46 - PRIVACY.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96 e successive norme integrative e modificative.